

DELIBERA N. 67/10/CONS

**SANZIONE ALLA SOCIETÀ RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 48, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177 RECANTE “TESTO UNICO DELLA
RADIOTELEVISIONE” PER INADEMPIMENTO DELL'ART. 3 DEL
CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2007-2009
(QUALITEL).**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 marzo 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 154/L;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L (di seguito Testo unico);

VISTA la delibera n. 481/06/CONS, recante “Approvazione delle Linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006, e, in particolare, l'articolo 3, relativo al sistema di valutazione della qualità dell'offerta;

VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 6 Aprile 2007 recante “Approvazione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il triennio 2007-2009”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 123 del 29 maggio 2007;

VISTO l'articolo 3 del contratto nazionale di servizio, concernente la qualità dell'offerta, ai sensi del quale la concessionaria riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione;

RILEVATO che il predetto articolo 3 impegna la Rai a sviluppare, in un tempo massimo di sei mesi dalla costituzione del Comitato scientifico previsto dal comma 8 del medesimo articolo, un sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualità dell'offerta, secondo le metodologie e i criteri definiti dallo stesso Comitato scientifico, il quale ha, altresì, il compito di presiedere all'organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi ;

CONSIDERATO che il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 8, del contratto di servizio, costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni 12 luglio 2007, ha elaborato il progetto concernente le "Linee guida del progetto di monitoraggio del valore pubblico dei programmi della Rai e di valutazione della *corporate reputation* della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo", trasmesso all'Autorità dal Ministro delle comunicazioni il 13 febbraio 2008;

VISTE le note della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità del 30 aprile 2008 (prot. 26131) e del 30 gennaio 2009 (prot. 7807), con le quali si è chiesto alla Rai di far conoscere lo stato di attuazione del progetto di monitoraggio della qualità dell'offerta previsto dalla suddetta disposizione contrattuale;

VISTE le note della Rai, rispettivamente del 23 maggio 2008 e del 6 febbraio 2009, con le quali, in risposta alle richieste dell'Autorità, è stato rappresentato quanto segue. Con la nota del 23 maggio 2008 la concessionaria ha segnalato che rispetto alle indicazioni inizialmente elaborate sono state individuate le attività necessarie allo sviluppo operativo del sistema, come prefigurate nel documento ivi allegato. Con la nota del 6 febbraio 2009 la concessionaria ha fornito un complessivo riepilogo della tematica in questione, rappresentando da un lato l'esigenza di ridefinire il progetto di monitoraggio della qualità in quanto eccessivamente complesso ed oneroso, dall'altro le difficoltà procedurali sopravvenute per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico di sviluppare il sistema di monitoraggio a seguito del mutato quadro giuridico in cui è tenuta ad agire la Rai conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10443 del 23 aprile 2008, in materia di appalti pubblici. Con la medesima nota la Rai ha, altresì, comunicato che la Commissione paritetica di cui all'art. 37 del contratto di servizio stava analizzando tale tematica con l'obiettivo di pervenire alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e sviluppo delle attività e degli obblighi previsti dal contratto stesso;

VISTA la nota della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali del 17 febbraio 2009 (prot. 12204), notificata in pari data, con la quale è stato comunicato alla Rai che il Consiglio dell'Autorità, pur prendendo atto delle riferite difficoltà operative legate alla complessità del nuovo sistema di misurazione della qualità dell'offerta, ha ritenuto che la sua effettiva messa in esercizio non potesse non intervenire entro il periodo di vigenza del contratto di servizio, ancorchè in un arco di tempo consono alla complessità ed al carattere innovativo del progetto da realizzare, ed ha sollecitato la Rai a rendere operativo il sistema in questione entro il termine di sei mesi decorrente dalla

notifica della nota stessa, evidenziando che, qualora entro il suddetto termine (vale a dire entro il 17 agosto 2009) il sistema di misurazione della qualità dell'offerta non fosse stato operativo, l'Autorità non avrebbe potuto esimersi dall'apertura di istruttoria ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la lettera della Rai del 3 agosto 2009 (prot. 64556) con la quale sono state rappresentate le attività svolte dalla Rai per la ridefinizione del progetto di monitoraggio della qualità dell'offerta. In particolare, nella predetta nota è stato rappresentato che, all'esito di più riunioni con la Commissione paritetica di cui all'art. 37 del contratto di servizio ai fini dello sviluppo di un nuovo sistema della qualità della programmazione, nel corso delle quali la predetta Commissione ha rilevato la presenza di "problematiche di applicazione" nello sviluppo del "Qualitel" secondo le linee guida definite dal Comitato scientifico istituito ai sensi dell'art. 3 del contratto di servizio, la stessa Commissione ha esaminato il nuovo progetto presentato dalla Rai e lo ha ritenuto coerente con l'adempimento di cui all'art. 3 del contratto di servizio. La Rai ha, dunque, provveduto ad avviare lo sviluppo dell'indagine di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione con l'obiettivo di pervenire all'operatività della stessa nell'ambito temporale di vigenza del contratto di servizio e a coinvolgere il Comitato scientifico in merito all'adeguatezza dei nuovi criteri individuati. Il Comitato ha tenuto una specifica riunione in data 21 luglio, al fine di esaminare la documentazione fornita dalla Rai in data 9 luglio;

VISTA la nota del 9 settembre 2009, notificata in data 10 settembre 2009 (prot. 69751), con la quale la Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali ha avviato nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, un'istruttoria finalizzata all'accertamento dell'inosservanza degli obblighi di servizio pubblico radiotelevisivo derivanti dall'art. 3 del *"Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il triennio 2007-2009"*, in quanto:

- entro il termine del 17 agosto 2009 che era stato assegnato alla concessionaria la Rai, pur avendo illustrato le attività necessarie alla realizzazione di un nuovo progetto della misurazione della qualità dell'offerta, non ha però reso operativo, neanche parzialmente e in qualsivoglia forma tale sistema, così come era stato invece espressamente e ultimativamente richiesto dall'Autorità con la citata nota del 17 febbraio 2009 sul fondamento dell'articolo 3 del vigente contratto di servizio;

- il comportamento omissivo posto in essere dalla concessionaria, anche alla luce della ormai prossima scadenza del vigente contratto di servizio (31 dicembre 2009), soglia temporale ultima entro la quale il sistema di misurazione della qualità dell'offerta avrebbe dovuto essere effettivamente messo in esercizio, è apparso configurare l'inadempimento degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, come declinati dall'articolo 3 del contratto di servizio;

VISTE le memorie giustificative della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. dell'8 ottobre 2009, precisate e sviluppate nelle audizioni effettuate in data 15 ottobre e 23 novembre 2009, con le quali è stata eccepita l'infondatezza del procedimento avviato per le seguenti ragioni:

- per quanto attiene alla realizzazione del progetto del monitoraggio della qualità dell'offerta elaborato dal Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 8, del contratto di servizio, la concessionaria pubblica aveva attivato le procedure competitive per l'assegnazione delle attività operative nel pieno rispetto del termine fissato dall'Autorità con il sollecito ad adempiere del 17/02/09 ed aveva, nel contempo, comunicato all'Autorità la posizione assunta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 37 del contratto di servizio in merito all'attuazione dell'articolo 3 del Contratto di servizio, specificando che *“erano in corso ulteriori sviluppi delle attività necessarie alla operatività del nuovo sistema”*;

- mentre era in atto la relativa procedura il Ministero dello sviluppo economico comunicava in data 19 maggio 2009 la valutazione formulata dalla Commissione paritetica all'esito degli approfondimenti sul progetto di misurazione della qualità definito ai sensi dell'art. 3 del Contratto di servizio, secondo la quale tale progetto era *“inefficace, inadeguato e inefficiente”* in termini di rapporto tra potenziali risultati e risorse da investire, per cui sussistevano tutte le ragioni per sospendere la procedura in atto al fine di rimodularsi alle mutate prospettive di riconsiderazione del sistema di riconsiderazione; pertanto, la concessionaria non poteva esimersi dal sospendere le procedure perché, in caso contrario, *“avrebbe disatteso l'indicazione vincolante del Ministero competente”*;

- circa l'elemento del dispendio economico del citato progetto di monitoraggio della qualità la Rai ha posto in luce che se avesse perseguito la messa a punto del sistema di misurazione elaborato dal Comitato scientifico di cui al comma 8 dell'art. 3 del contratto di servizio, oltre a disattendere la posizione del Ministero assunta sulla base di dati tecnici riferiti anche al costo economico del sistema, avrebbe procurato un danno alla collettività ed avrebbe consumato inutilmente risorse economiche destinate invece ad utile utilizzo;

- peraltro, con nota del 3 agosto 2009 la Rai aveva puntualmente aggiornato l'Autorità sulle attività fino ad allora svolte, comunicando di aver provveduto sia ad avviare lo sviluppo dell'indagine sulla qualità della programmazione secondo il progetto esaminato dalla Commissione paritetica, sia a coinvolgere il Comitato scientifico in merito all'adeguatezza dei nuovi criteri individuati;

- nell'illustrare il comportamento tenuto nei confronti del Comitato scientifico, la Rai ha dichiarato di aver *“provveduto ad inviare, per quanto di sua competenza, tutta la documentazione relativa al proprio scrutinio sul nuovo sistema di misurazione,*

individuato dal Ministero citato, ai componenti del Comitato scientifico, e che l'interlocuzione con detto Comitato, in piena armonia con le indicazioni di questo, è continuata anche dopo il 21 luglio";

- con riferimento ai tempi di realizzazione del nuovo sistema di monitoraggio la Rai ha specificato di aver svolto la procedura di confronto concorrenziale per la selezione della società di ricerca, conclusasi il 3 settembre 2009 e che la società aggiudicataria si è impegnata a fornire entro il 10 dicembre 2009 i dati e gli elaborati relativi al monitoraggio dell'offerta televisiva ed entro il 31 dicembre 2009 i dati e gli elaborati relativi al monitoraggio dell'offerta televisiva dedicata ai minori e all'offerta web;

- anche in considerazione di tale tempistica, la Rai ha rispettato e rispetta il Contratto di servizio, ritenendo, pertanto, *“che nessun inadempimento può essere ad essa imputato, avendo posto in essere tutte le attività di sua competenza”*.

- inoltre, in merito al passaggio dal progetto di monitoraggio della qualità definito d'intesa con il Comitato scientifico, a quello esaminato con la Commissione paritetica, secondo la Rai spetterebbe essenzialmente al Ministero valutare e assumere le conseguenti decisioni, con necessità per l'Autorità di acquisirne le deduzioni a tutti i fini del presente procedimento;

- quanto alla constatazione che il Comitato scientifico ha di fatto sospeso la propria valutazione sul nuovo progetto di monitoraggio della qualità, secondo la Rai *“il Comitato suddetto non ha affatto espresso valutazioni negative sul nuovo progetto e che la riduzione dei costi, allorquando – come nel caso di specie – si raggiunga comunque lo scopo prefissato, integra di per sé un'utilità generale da cui il Comitato stesso non può certo prescindere, rilevando in termini di complessiva efficienza”*; secondo la Rai tale Comitato *“deve riferire al Ministero e le sue valutazioni vanno esaminate dalla Commissione paritetica per le decisioni più opportune riguardo al raggiungimento delle finalità del Contratto di servizio. Il Comitato scientifico non esprime la volontà dell'amministrazione e neppure la volontà delle parti del contratto”*;

- con riferimento alle valutazioni formulate dal Presidente del Comitato scientifico in sede di audizione la Rai ha richiesto che detto verbale *“venga trasmesso al Ministero per acquisirne le valutazioni e le opportune determinazioni con particolare riferimento al punto in cui lo stesso ha dichiarato che il Comitato si limiterà a dare soltanto un parere consultivo, ritenendo di non essere più nella pienezza delle funzioni di cui all'art. 3 del Contratto di servizio, tenuto conto che la Rai ritiene invece che il Comitato stesso operi in piena rispondenza alle competenze previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la natura del medesimo e le sue funzioni”*;

- quanto alla misurazione della qualità intesa come *corporate reputation*, la Rai ha precisato che il monitoraggio è stato tempestivamente avviato nel 2008, che tale

rilevazione è stata già condotta in tre diversi periodi e che il Comitato scientifico ha approvato anche gli ultimi dati di monitoraggio Tali dati sono stati pubblicati nel sito internet della Rai il 13 novembre 2009;

CONSIDERATO che la Rai, con nota del 23 dicembre 2009 e successiva integrazione del 15 gennaio 2010, ha trasmesso i risultati del monitoraggio relativo alla qualità dei programmi riferito alla stagione autunnale 2009;

CONSIDERATO che nella riunione del 4 febbraio 2010 il Consiglio ha disposto lo svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 10, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni e integrazioni, al fine di approfondire gli ulteriori dati comunicati dalla Rai con le note sopracitate;

CONSIDERATO, pertanto, che il termine di conclusione del citato procedimento, già previsto per il 7 febbraio 2010, è stato rifissato alla data dell'8 aprile 2010, giusta comunicazione debitamente inviata dall'Autorità alla parte con nota prot. 6916 del 5 febbraio 2010;

CONSIDERATO che con nota del 16 febbraio 2010 la Rai ha trasmesso, ad integrazione dei dati già inviati, i risultati del monitoraggio della qualità della programmazione per minori e dell'offerta sviluppata sul web (parte II del nuovo progetto di monitoraggio della qualità dell'offerta);

RILEVATO che nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i verbali delle riunioni del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 8, del contratto di servizio svoltesi il 21 luglio, il 18 settembre e il 14 ottobre 2009, nelle quali è stato esaminato il nuovo progetto sul monitoraggio della qualità dell'offerta predisposto dalla Rai, nonché sentito in audizione il Presidente del Comitato scientifico in data 28 ottobre 2009; da tali verbali e dalle precisazioni fornite in sede di audizione emerge che il predetto Comitato non ha valutato né approvato tale progetto in quanto la nuova procedura è stata *“adottata in piena autonomia dalla Rai e, pertanto, al di fuori dello schema dell'art. 3 che vede il Comitato scientifico competente a presiedere l'organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi della ricerca medesima”*; il Presidente del Comitato, in sede di audizione, ha inoltre chiarito che la volontà del Comitato *“è esclusivamente quella di svolgere un ruolo, ormai al di fuori del Contratto di servizio, solo consultivo nei confronti della concessionaria pubblica, per mera collaborazione istituzionale. Le funzioni del Comitato altrimenti esulerebbero da quelle stabilite dall'articolo 3...per quanto attiene al monitoraggio della qualità intesa come valore pubblico, singoli membri del Comitato si limiteranno, per il futuro, a dare solo parere consultivo, ritenendo di non essere più nella pienezza delle funzioni di cui all'art. 3 del contratto di servizio. Il Comitato*

continuerà, invece, a valutare e a validare gli atti relativi al monitoraggio della corporate reputation”;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la Rai non può eccepire la posizione assunta dal Ministero, peraltro dalla stessa concessionaria sollecitata, quale esimente per la mancata realizzazione di un obbligo di servizio pubblico, contemplato nel contratto di servizio. Il Contratto di servizio, infatti, non può essere considerato alla stregua di un atto paritetico, dovendo essere inquadrato nel contesto delle disposizioni precettive che lo vincolano. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di qualità della programmazione, la connotazione pubblicistica del Contratto di servizio si rinviene nella previsione dell’art. 48, comma 1, che attribuisce all’Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico venga prestato ai sensi delle disposizioni del Testo unico, dei contratti nazionali e regionali di servizio *“tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo”*;

- prima ancora di essere declinate nell’articolo 3 del Contratto di servizio, le previsioni in materia di qualità della programmazione sono state previste nelle Linee-guida adottate dall’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, con delibera 481/06/CONS . Le predette Linee-guida hanno previsto, in particolare, l’obbligo della concessionaria di dotarsi di un sistema di misurazione della qualità dell’offerta *“sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla Rai”*, composto da esperti particolarmente qualificati nella materia;

- la disciplina introdotta dalla legge 112 del 2004 e trasfusa nel Testo unico della radiotelevisione ha inciso profondamente, rispetto alla previgente normativa, sulla connotazione degli strumenti che regolano il rapporto concessorio tra lo Stato e la Rai. Mentre in precedenza il Contratto di servizio era vincolato ai contenuti individuati nella convenzione accessiva alla concessione, di cui era strumento negoziale integrativo, nell’attuale sistema normativo esso è vincolato direttamente dalla legge che ha puntualmente definito l’articolazione dei contenuti minimi del servizio pubblico (art. 45, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione), affidando all’Autorità, d’intesa con il Ministero concedente, il compito di fissare le Linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Secondo le Linee guida sugli aiuti di Stato della Commissione europea e sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Altmark) lo scopo del servizio pubblico deve essere congiuntamente definito dalla legge e dalle disposizioni di un’Autorità indipendente che vigili sull’esecuzione di tali obblighi;

- come riconosciuto dalla sentenza del TAR Lazio , sez. III Ter, 8 marzo 2007, n. 2235, il contratto di servizio è lo strumento giuridico deputato a definire i rapporti tra

concedente e concessionario e, in quanto tale, soggiace ai limiti fissati sia dalla disciplina codicistica che dalle prescrizioni dell'Autorità, alla quale l'ordinamento assegna la cura di interessi superiori a quelli propri delle parti stipulanti, indipendentemente dal fatto che dette prescrizioni siano state o no trasfuse nel contratto di servizio;

- la valutazione della Commissione paritetica del Ministero dello Sviluppo economico doveva quindi essere interpretata dalla Rai nell'ambito del contesto pubblicistico in cui il Contratto di servizio è inquadrato;

- dal verbale della riunione della Commissione paritetica del 20 marzo 2009, trasmesso all'Autorità dal Ministero con nota dell'8 luglio 2009, è emerso che a sollecitare la valutazione della predetta Commissione sul progetto relativo alla qualità dell'offerta predisposto dal Comitato scientifico, era stata la stessa Rai, la quale alla luce del costo del progetto aveva invitato la Commissione paritetica ad intervenire per una rimodulazione dello stesso, con un più favorevole rapporto tra costi e risultati attesi

- la Commissione paritetica aveva condiviso le osservazioni formulate dalla Rai, prendendo atto della sostanziale inadeguatezza in termini di rapporto tra potenziali risultati e risorse da investire nel sistema di rilevazione della qualità dell'offerta. Conseguentemente il Ministero aveva comunicato alla Rai di ritenere sussistenti le ragioni affinché le ulteriori fasi procedurali fossero sospese al fine di rimodularsi alle mutate prospettive di riconsiderazione del sistema di rilevazione. Al tempo stesso, però, il Ministero aveva evidenziato come fosse necessario, ai sensi di legge e delle linee guida indicate dall'Autorità che la Rai procedesse con lo sviluppo di un nuovo sistema di indagine che fosse comunque operativo nell'ambito temporale di vigenza del contratto di servizio. Il Ministero comunicava altresì all'Autorità l'imminenza del coinvolgimento del Comitato tecnico scientifico, previsto dall'articolo 3 del contratto di servizio, per quanto attiene all'adeguatezza dei criteri da utilizzare. Il Ministero, nell'accogliere i rilievi critici sollevati da Rai sulla realizzazione del sistema di valutazione della qualità, ha dato il consenso, quale controparte contrattuale, ad un ridimensionamento della prestazione, senza voler mettere in discussione il ruolo del Comitato scientifico, ma anzi comunicando il suo coinvolgimento;

- la mancata approvazione del nuovo progetto di monitoraggio della qualità da parte del Comitato scientifico, risultante dai verbali trasmessi dal Presidente dello stesso Comitato e dalle precisazioni fornite in sede di audizione, fa sì che il nuovo progetto realizzato dalla Rai, peraltro in forma ridimensionata rispetto alle linee guida indicate dal Comitato, sia stato, quindi, sviluppato in difformità alle procedure previste dall'articolo 3 del contratto di servizio e, in particolare, dal comma 6, ai sensi del quale "la concessionaria dovrà raggiungere adeguati obiettivi di valore pubblico dei programmi ...misurabili secondo le metodologie e i criteri definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8" e dal comma 8, il quale stabilisce che il Comitato "ha il

compito di presiedere ai risultati della ricerca, definirne le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi”;

CONSIDERATO che a seguito degli approfondimenti istruttori disposti sulla base della documentazione trasmessa dalla Rai in data 22 dicembre 2009, 15 gennaio e 18 febbraio 2010 non emergono elementi da cui possa dedursi che il sistema di monitoraggio della qualità dell’offerta sviluppato dalla Rai abbia seguito la procedura di cui all’articolo 3 del contratto di servizio, in quanto la mera trasmissione, da parte di Rai, delle risultanze del monitoraggio della qualità dell’offerta al Comitato scientifico non può considerarsi elemento soddisfattivo del rispetto di quanto stabilito dal citato articolo;

CONSIDERATO, invece, che risulta avviata nei termini previsti dal contratto di servizio e realizzata secondo la procedura indicata dall’articolo 3 la ricerca di monitoraggio della *corporate reputation*, i cui dati sono stati debitamente approvati dal Comitato scientifico e pubblicati nel sito internet della concessionaria in data 13 novembre 2009;

RITENUTO, sulla base di una complessiva valutazione, che la Rai ha realizzato il monitoraggio della qualità dell’offerta (cosiddetto Qualitel) solo allo spirare del termine del contratto di servizio 2007-2009 ed in forma non coerente con quanto stabilito dall’articolo 3 del medesimo contratto di servizio, nonostante l’Autorità avesse espressamente assegnato alla concessionaria, in forma ultimativa, il termine del 17 agosto 2009 per la realizzazione di tale prestazione sul fondamento dell’art. 3 del contratto di servizio;

CONSIDERATO che l’art. 48, comma 7, del Testo Unico della radiotelevisione prevede che se a seguito dell’istruttoria l’Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di servizio pubblico e del contratto di servizio fissa alla concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione dell’infrazione. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida;

CONSIDERATO che l’infrazione agli obblighi del contratto di servizio riscontrata non appare eliminabile con una diffida, avendo l’Autorità già assegnato alla concessionaria, in forma espressa ed ultimativa, il termine del 17 agosto 2009 per la realizzazione della prestazione prevista dall’art. 3 del contratto di servizio, termine che non è stato rispettato;

RILEVATA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 48, comma 7, del Testo Unico della radiotelevisione in quanto l'infrazione riscontrata si è protratta per tutto l'arco di vigenza del contratto di servizio 2007- 2009 assumendo, in conseguenza, il carattere della "gravità";

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura dello 0,00336% del fatturato dell'ultimo esercizio di bilancio approvato pari a euro 2.968.200.000,00 (duemilanovecentosessantottomilioniduecentomila,00), sanzione corrispondente a euro 100.000,00 (centomila/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa si è protratta per tutto l'arco di vigenza del contratto di servizio 2007-2009;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si rileva che la Parte ha regolarmente eseguito la prestazione stabilita dall'articolo 3 del contratto di servizio relativa alla misurazione della *corporate reputation* e che, pur in forma ridimensionata rispetto al progetto elaborato del Comitato scientifico, ha infine reso operativo il sistema di misurazione della qualità dell'offerta (Qualitel), dando avvio ad una innovazione rilevante della *policy* aziendale;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. è concessionaria pubblica del servizio di radiodiffusione ed è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e del contratto di servizio;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini, n. 14, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 3 del Contratto di servizio 2007-2009;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo n. 48, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 67/10/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a questa Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli , 11 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

*per attestazione di conformità a quanto
deliberato*

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

